

STATUTO

*** **

ASD DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE

Art. 1 Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile ed del Titolo II capo I del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 una Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta denominata

Associazione Sportiva Dilettantistica Dalla Chiesa Polisportiva Sesto

Calende, ed in breve

ASD Dalla Chiesa Polisportiva Sesto Calende

L'Associazione (per comodità ASD Dalla Chiesa) è regolata dal codice civile, delle leggi speciali in materia e dal presente Statuto, non persegue finalità di lucro e gli avanzi ed utili di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio; è pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, tesserati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai fini della concreta applicazione di quanto sopra indicato si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili tutte le fattispecie indicate nell'art. 3, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

L'Associazione è autonoma, pluralista, apartitica, democratica a carattere volontario.

I colori sociali sono azzurro e bianco.

Il logo dell'Associazione, elaborato da persone individuate dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci, verrà posto sul fronte dell'abbigliamento sportivo, lato sinistro del petto.

Per tutte le sezioni sportive sono utilizzati il medesimo logo e colori nonché stile della divisa associativa di rappresentanza, fatte salve le divise di competizione motivate da aspetti tecnici.

Art. 2 Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Sesto Calende (VA). Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, potrà trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi operative e sezioni distaccate anche in altre città italiane.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 Scopo

L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e la gestione, in via stabile e principale, di attività sportive dilettantistiche connesse alla pratica di arrampicata sportiva, baseball - softball, atletica leggera, badminton, bocce, bridge, calcio, cheerleading, ciclismo, dama, danza sportiva, ginnastica, giochi e sport tradizionali, hockey, judo, ju-jitsu, karate, arti marziali, nuoto, medicina dello sport, orientamento, palla tamburello, pallamano, pallacanestro, pallavolo, pentathlon moderno, rugby, sport invernali, scacchi, tennis tavolo, triathlon, vela, tiro alla fune, tiro con l'arco, twirling, skate board, nordicwalking, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nonché il miglioramento psico - fisico e morale della collettività, favorendo la diffusione e la pratica, sia agonistica (dilettanti) che didattica e di propaganda dello sport.

Nel perseguire tali fini istituzionali, l'Associazione si propone lo svolgimento, in proprio e in collaborazione sinergica con istituzioni pubbliche e private, delle seguenti attività:

- perseguire le finalità sportive dilettantistiche, attraverso la gestione delle attività sportive agonistiche, didattiche, formative, e preparatorie;

- partecipare alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva a cui intenderà affiliarsi;
- promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività principali.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto, ai regolamenti ed all'ordinamento sportivo della Federazione a cui è affiliata e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'Associazione potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà della redazione del rendiconto economico-finanziario (bilancio) annuale.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie nonché tutte le attività di supporto a quelle principali e secondarie purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, ottenendo il riconoscimento giuridico ovvero, previa delibera assembleare straordinaria, trasformarsi in Società Sportiva Dilettantistica allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

Art. 4 Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle principali purché esse abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività

istituzionali, secondo i criteri ed i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Essa potrà pertanto invia indicativa e non certo esaustiva, e sempre nei limiti previsti sopra:

- Svolgere attività ricreative ed aggregative ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero rivolte ai i soci ed al pubblico, quali ad esempio lo Yoga, sempre in stretta connessione con la promozione delle proprie attività principali;
- svolgere attività ricreative in favore dei propri soci correlate agli scopi sociali, ivi compresa la gestione di bar e posti di ristoro;
- svolgere le attività di gestione, conduzione e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive per il conseguimento delle finalità sociali;
- acquistare immobili da destinare alla propria sede ovvero alla gestione delle proprie attività principali;
- svolgere attività formative rivolte a terzi, sempre nell'ambito della pro-mozione delle discipline connesse alle arti marziali;
- stipulare contratti di sponsorizzazione, di promozione pubblicitaria e dell'immagine, di cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché contratti di gestione di impianti e strutture sportive nei limiti e con le modalità previste dall'ordinamento giuridico;
- vendere abbigliamento ed attrezzature sportive, ed effettuare attività di merchandising in genere;
- svolgere tutte le altre attività diverse da quelle principali purché nel rispetto dei principi di secondarietà previsti dall'ordinamento e purché siano deliberate dal consiglio direttivo e siano coerenti con quanto sopra indicato.

Art. 5 Tesserati

Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento.

Con l'atto di tesseramento, il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale a cui è affiliata l'Associazione.

La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Nel caso di persone fisiche minorenni che abbiano compiuto il 14° anno di età, è necessario il consenso espresso del minore che controfirma la domanda di tesseramento e di Associazione.

Per quanto riguarda le altre norme sul tesseramento si fa riferimento al titolo III Capo I del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36.

I tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le disposizioni tecniche e disciplinari emanate dai responsabili tecnici e dagli allenatori della squadra sportiva nonché le norme dettate dal CONI, dal CIO e dalla Federazione Sportiva Nazionale cui appartiene l'Associazione. L'atleta non ha pertanto diritto di partecipare alle manifestazioni sportive indette o a cui partecipa l'Associazione qualora vi siano provvedimenti tecnici o disciplinari interdittivi da parte degli allenatori o dei responsabili tecnici; nel caso in cui l'atleta non venga convocato per la partecipazione ad una o più manifestazioni, le decisioni tecniche e/o disciplinari dei responsabili tecnici e degli allenatori non possono essere sindacate in alcun modo dall'atleta.

La qualifica di tesserato è diversa e disgiunta da quella di socio. Il tesserato che intenda diventare socio, deve presentare la domanda ed effettuare la procedura ai sensi del successivo articolo 6.

Art. 6 Soci

Il numero dei soci è illimitato. I soci hanno tutti i diritti e gli obblighi loro conferiti dal presente Statuto. Ciascun socio ha diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica. Nel caso di enti hanno diritto a partecipare alla assemblea dei soci i loro legali rappresentanti o i loro delegati.

Tutti coloro che intendessero far parte dell'Associazione come soci dovranno redigere una domanda su apposito modulo; per i minorenni la domanda è presentata dal genitore o dal tutore legale, e deve essere controfirmata dal minore che abbia compiuto il 14° anno di età.

Il consiglio direttivo dovrà esprimersi sull'ammissione degli aspiranti soci, nella prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda. L'eventuale giudizio di non ammissione deve essere motivato e contro detta decisione è ammesso appello alla Assemblea generale dei soci.

Ai soci sono richiesti l'accettazione dello statuto e dei regolamenti interni ed il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, una volta acquisito ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 7.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (soci Fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (soci Ordinari). Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione, quando questa abbia un locale adatto a tale scopo;
- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione entro le eventuali limitazioni di cui all'articolo 5;

- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti della gestione;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organi sociali.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Per i soci minorenni il voto è espresso da uno dei genitori ovvero dal tutore legale del socio.

Il Socio è tenuto al pagamento della quota associativa, all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, al rispetto dello statuto e del regolamento interno se approvato, ad osservare le deliberazioni degli organi sociali, nonché a mantenere irreprendibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento annuale periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione ai proventi dell'Associazione e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art.8 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- espulsione, esclusione o radiazione;
- recesso, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere l'azione disciplinare nei confronti del Socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione, l'esclusione o radiazione per uno dei seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- mancato pagamento della quota associativa annua entro il termine previsto dall'Assemblea.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Art. 9. Volontari

L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali può avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere le attività di cui all'art. 3, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Il lavoro volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

I volontari dovranno essere assicurati, a più totale carico dell'Associazione, per la responsabilità civile verso terzi.

Ai volontari potranno essere riconosciuti solamente il rimborso delle spese sostenute nei limiti e secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 10 Lavoratori

L'Associazione può avvalersi di lavoratori e collaboratori sportivi ed anche di collaborazioni amministrativo-gestionali a norma, nei limiti ed in tutte le forme previste dall'ordinamento Italiano a norma degli artt. da 25 a 38 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 in quanto applicabili alla particolare forma associativa ed all'area del dilettantismo.

Essa può avvalersi inoltre dell'ausilio di lavoratori, collaboratori e professionisti non rientranti tra quelli sopra indicati nei limiti di quanto necessario al suo funzionamento.

Art. 11 Organi sociali

Gli organi sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere, se nominato;

Art. 12 Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Quando è regolarmente convocata e costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di

esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

I soci minorenni sono rappresentati in assemblea da uno dei genitori o dal tutore legale.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 13 Validità delle assemblee

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati

intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 Assemblea Ordinaria

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere effettuata almeno 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede e contestuale comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o raccomandata (anche a mano) e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione, nonché in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo;
- alla eventuale approvazione del bilancio preventivo;
- all'approvazione dei regolamenti sociali;
- alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 8 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede e contestuale comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o raccomandata (anche a mano) e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- trasformazioni fusioni, scissioni ed altre operazioni straordinarie in genere;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'assemblea straordinaria potrà inoltre deliberare la modifica della veste giuridica qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.

Art. 16 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti che viene determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed eventualmente un tesoriere, quando la funzione non sia svolta dal Segretario. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi ai consiglieri che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività tecnica o professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per il periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che siano maggiorenni. Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge, tra le quali quelle di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Art. 17 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- c) redigere il rendiconto economico e finanziario (bilancio) e, se e qualora ritenuto necessario od opportuno, il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) convocare le assemblee dei soci;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
- g) adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dallo Statuto;
- h) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati.
- i) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone la selezione e relazionando su tali mansioni all'Assemblea;

- j) determinare i corrispettivi per le attività offerte al pubblico dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento. Non sono ammesse cessioni di beni e prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività principale dell'Associazione;
- k) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione.

Art. 18 Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e può sottoscrivere

qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice - Presidente o dal consigliere più anziano. Il Vice Presidente, con la sua firma, attesta l'assenza temporanea o l'impedimento temporaneo del Presidente.

La rappresentanza verso terzi spetta inoltre ai consiglieri delegati, con i poteri espressamente previsti nell'atto di delega consigliere.

Art. 19 Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del consiglio, subentreranno ad essi i primi dei non eletti, nell'ordine dei voti ottenuti all'atto dell'elezione del consiglio in carica. Ove non vi siano candi-dati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio di amministrazione provve-derà senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dei consiglieri mancanti i quali resteranno in carica fino alla scadenza del consiglio.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 20 Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario (bilancio) della Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria della Associazione.

Il Bilancio può essere redatto anche in forma di rendiconto di cassa e deve essere redatto con chiarezza e sufficiente dettaglio affinché l'assemblea possa ottenere sufficienti informazioni in relazione alle attività svolte durante l'esercizio, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Il consiglio direttivo, se ritenuto opportuno può predisporre anche un bilancio di previsione che deve essere predisposto con gli stessi criteri di predisposizione del bilancio consuntivo.

Art. 21 Esercizio sociale

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 22 Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai contributi versati dagli associati a fronte delle attività principali svolte dall'Associazione;
- c) da tutti gli altri introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali principali e diverse;
- d) dai contributi, anche in convenzione, degli enti pubblici e da provvidenze pubbliche a norma dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36;
- e) dalle erogazioni liberali, elargizioni, e dai proventi del 5x1000;
- f) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione, purché non in contrasto con le finalità sociali.

Art. 23 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dagli avanzi degli esercizi precedenti accantonati tempo per tempo ad incremento del patrimonio al netto degli eventuali disavanzi;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni;
- c) dai trofei vinti.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e per il conseguimento degli scopi sociali. All'Associazione è fatto dunque divieto di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24 Settori e sezioni

L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività sportiva, disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente statuto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale od operativa principale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, in prima convocazione, di almeno i 2/3 dei soci ed in seconda convocazione con l'approvazione della maggioranza assoluta dei soci. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, se e qualora istituita, riguardo alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione dovrà essere devoluto, a fini sportivi, ad altra Associazione Sportiva Dilettantistica con finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 Clausola compromissoria

Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra l'Associazione e gli associati ovvero

tra gli associati medesimi in relazione alle attività della Associazione o allo svolgimento del rapporto associativo.

Tutte le controversie fra l'Associazione e gli associati e fra gli associati stessi sono sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale come previsto dallo statuto della Federazione alla quale è iscritta e delle federazioni sportive nazionali alle quali l'Associazione intenderà affiliarsi.

Art. 27 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n 36 del 28 febbraio 2021 e sue successive modificazioni ed integrazioni, dello statuto e dei regolamenti del C.O.N.I., della Federazione Italiana alla quale è iscritta e degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione sarà affiliata e, in via residuale, le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

SESTO CALENDE (VA), 27/06/2024